



Confederazione Italiana Esercenti
Attività Commerciali Turistiche e Servizi



Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

direzione provinciale del lavoro di Macerata

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

(prevenzione accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale etc.)

Nei luoghi di lavoro le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro.

Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art.9, comma 1, lett. a) e b), legge 675/1996).

Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996.

Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 legge 300/1970).

Queste sono solo alcune delle cautele che occorre seguire in una azienda per l'installazione degli impianti di sicurezza. Oggi non può essere effettuato il montaggio e l'accensione dell'impianto in autonomia senza il controllo da parte del "Garante dei dati personali". Non attendere o essere sprovvisti del parere positivo del comitato tecnico di sorveglianza comporta una multa di circa Euro 400,00

LA CONFESERCENTI TI AIUTA A COMPILARE GLI APPOSITI DOCUMENTI PER OTTENERE IL PARERE DEL COMITATO TECNICO DI SORVEGLIANZA PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO: 0733/240962, WWW.CONFESERCENTIMC.IT

PROTOCOLLO DI INTESA PROVINCIALE
SULLA INSTALLAZIONE DI
SISTEMI DI SICUREZZA, ANTIRAPINA E ANTIFURTO
NEI LUOGHI DI LAVORO

